



Procura della Repubblica presso il Tribunale di  
TIVOLI

Il Procuratore della Repubblica

Prot. n. 1696/2017  
Tivoli, 8 novembre 2017

Al Sig. Comandante del I Gruppo della Guardia di Finanza di  
R O M A

**OGGETTO: esposti anonimi – regime giuridico e prescrizioni ai fini delle indagini**

Con riferimento alla richiesta avanzata sulla trattazione degli esposti anonimi rappresento quanto segue.

**I vigenti criteri organizzativi della Procura di Tivoli, come modificati con decreto del 26 settembre 2016 a mia firma, prevedono:**

**“2. Esposti anonimi**

**2.1. La normativa**

E' noto che secondo il disposto dell'art. 333, comma 3, c.p.p., dell'esposto anonimo non può essere fatto alcun uso salvo quanto previsto dall'art. 240 c.p.

Per giurisprudenza costante, gli elementi contenuti nelle denunce anonime:

- sono inidonei a fondare atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità (perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche);
- possono, però, *stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una “notitia criminis”* (S.C. sent. nn. 26847/04, 30313/05 36003/06). Si è aggiunto che le notizie contenute nell'anonimo *possono e debbono, in virtù del principio di obbligatorietà dell'azione penale, costituire spunti per l'investigazione del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per la individuazione di una valida notizia “criminis”* (S.C. sent. n. 4329/09).

**2.2. La qualificazione dell'atto come ANONIMO**

L'atto può essere qualificato come ANONIMO quando non vi sono concreti elementi per l'immediata individuazione del suo autore, ovvero se questa individuazione appare, da un primo esame, problematica, secondo le valutazioni da operarsi caso per caso.

Ferme restando le determinazioni del PM TE, in linea generale deve ritenersi inizialmente Anonimo:

- l'atto spedito da privati a mezzo posta, non essendovi prova dell'identità del mittente (anche se trattasi di raccomandata);
- l'atto pervenuto da mail di privati, anche se da posta certificata, non essendovi sulla base della disciplina vigente prova dell'identità del mittente.

**2.3. L'Anonimo quale possibile spunto investigativo**

Ferma restando la necessità dell'iscrizione nel registro mod. 46 di cui all'art. 5 Reg. es. c.p.p. – curato dalla Segreteria del Procuratore – e dell'autonoma determinazione del Magistrato assegnatario, si possono prospettare in presenza di un Anonimo le seguenti alternative:

- nel caso di genericità delle notizie, vale a dire quando la lettura dell'atto non consenta di ricavare estremi utili o meri spunti investigativi per una *notitia criminis*, è superfluo disporre ulteriori attività, con conseguente trasmissione dell'Anonimo, comunque annotato nell'apposito registro, agli atti

dell'Ufficio ai fini degli adempimenti prescritti dall'art. 5 Reg. es. c.p.p., cit. Pertanto il fascicolo col relativo provvedimento sarà trasmesso alla Segreteria del Procuratore (che cura il Reg. mod. 46) e sarà sottoposto al visto del Procuratore della Repubblica, trattandosi di autoarchiviazione (allegato 2, modello "tipo" di archiviazione, adottabile se condiviso);

- nel caso, invece, in cui il contenuto dell'atto consenta di ricavare estremi utili o meri spunti investigativi per una *notitia criminis*, possono essere disposte attività evidentemente non invasive, anche tramite la polizia giudiziaria, finalizzata agli approfondimenti ritenuti utili. All'esito sarà disposta l'iscrizione nei reg. Mod. 21, 21-bis o 44 con l'inserimento nel fascicolo da formarsi, in originale, della nota d'iscrizione e di tutti gli atti, a eccezione dell'Anonimo che, unitamente a copia della nota d'iscrizione sarà definito come previsto dall'art. 5 Reg. es. c.p.p., con inoltro alla Segreteria del Procuratore che curerà i relativi adempimenti (senza necessità del visto del Procuratore della Repubblica).

Qualora nel corso di un procedimento penale già iscritto si accerti la presenza di un atto proveniente da anonimo si provvederà, con atto succintamente motivato, all'espunzione dal fascicolo e all'iscrizione al mod. 46 con relativa archiviazione (senza necessità del visto del Procuratore della Repubblica).

**Quanto agli esposti anonimi ricevuti direttamente dalla polizia giudiziaria che non costituiscano corpo del reato** (che devono essere trasmessi alla Procura ex art. 240, co. 1, c.p.p.) si ritiene che, in applicazione della normativa e interpretazioni giurisprudenziali citati, possono *stimolare l'attività di iniziativa al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis"*.

Pertanto, rientra nella facoltà della polizia giudiziaria, direttamente destinataria, valutare se "utilizzare" gli anonimi nel senso indicato, salvo l'obbligo di notificare il pubblico ministero qualora emergano, all'esito, notizie di reato.

Tale facoltà appare limitata nel solo caso in cui risulti che l'anonimo è stato inviato anche alla Procura della Repubblica, essendo in questo caso opportuna una valutazione unitaria da parte del pubblico ministero.

In ogni caso si considera corretta (e si condivide) la prassi seguita da molti servizi di polizia giudiziaria di trasmettere direttamente a questa Procura della Repubblica l'anonimo, demandando al pubblico ministero la valutazione. Tale prassi evita inutili dispendi di risorse derivanti dal fatto che spesso gli anonimi sono inviati a più destinatari, sicchè la concentrazione degli stessi presso questa Procura consente una valutazione unitaria riducendo la possibilità di approfondimenti svolti da plurimi organi di polizia giudiziaria.

Naturalmente nessuna indicazione può essere data da questo Procuratore in ordine ad attività da svolgere o non svolgere con riferimento ad anonimi (non costituenti corpo del reato) pervenuti ai comandi di polizia di rilievo esclusivamente amministrativo.

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Francesco Menditto  
F.to